



**Consorzio per i Servizi alla Persona**  
*Ente Pubblico istituito ai sensi degli art. 2 e 31 del D.lgs. 267/2000*

---

# STATUTO

approvato con deliberazione dell'assemblea n.6 del 06.06.2022

## INDICE:

Art. 1 - Costituzione	pag. 4
Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio	pag. 4
Art. 3 - Denominazione - Sede	pag. 5
Art. 4 - Finalità	pag. 5
Art. 5 - Gestione dei servizi	pag. 7
Art. 6 - Durata	pag. 8
Art. 7 - Adozione e modifica della convenzione e dello statuto	pag. 9
Art. 8 - Quote di partecipazione	pag. 9
Art. 9 - Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag. 11
Art. 10 - Finanziamento Consorzio	pag. 11
Art. 11 - Organi consortili	pag. 12
Art. 12 - Composizione dell'Assemblea	pag. 12
Art. 13 - Prima seduta dell'Assemblea - Presidenza	pag. 13
Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 14
Art. 15 - Validità delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea	pag. 15
Art. 16 - Presidente dell'Assemblea	pag. 17
Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Composizione	pag. 18
Art. 18 - Requisiti per la nomina al Consiglio di Amministrazione	pag. 19
Art. 19 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs n.39/2013	pag. 19
Art. 20 - Cessazione - revoca - decadenza - dimissioni	pag. 19
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 21
Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag. 22
Art. 23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 23
Art. 24 - Indennità	pag. 24
Art. 25 - Revisore Unico	pag. 24
Art. 26 - Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 26
Art. 27 - Il Direttore Generale del Consorzio	pag. 26
Art. 28 - Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 27

Art. 29 - Il Regolamento di Organizzazione	pag. 29
Art. 30 - Dirigenti e collaborazioni esterne	pag. 30
Art. 31 - Personale	pag. 30
Art. 32 - Segretario del Consorzio	pag. 31
Art. 33 - Entrate	pag. 31
Art. 34 - Patrimonio	pag. 32
Art. 35 - Contabilità e Bilancio	pag. 32
Art. 36 - Recesso	pag. 33
Art. 37 - Scioglimento	pag. 34
Art. 38 - Controversie tra gli Enti consorziati	pag. 35
Art. 39 - Disposizioni finali	pag. 35

# STATUTO

## Art. 1

### **Costituzione**

I Comuni di Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca D'Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale del Distretto "C" di Sora.

## Art. 2

### **Natura giuridica del Consorzio**

Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, del patrimonio conferito e di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.

Al Consorzio per la gestione dei servizi sociali, si applicano le norme previste dall'art.2, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi intercomunali

previsti dalla L.R. 11/2016 e Piano Sociale Regionale “Prendersi cura, un bene comune”, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona.

Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.

### **Art. 3**

#### **Denominazione - Sede**

Il Consorzio assume la denominazione di “AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona - Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale” e ha sede legale ed amministrativa in Sora, Via G. D’Annunzio 17.

Con deliberazione dell’Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

Gli uffici e le sedi erogative del Consorzio saranno dislocati negli ambiti distrettuali in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti.

### **Art. 4**

#### **Finalità**

La costituzione del Consorzio è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona e alla realizzazione dei

seguenti obiettivi:

- Sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nel territorio di competenza, come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti dalla Legge 328/00 e dal Piano di Zona.
- Assumere la gestione dei servizi alla persona, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale.
- Garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
- Assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici.
- Migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano assistenziale che sul piano economico, distinguendo tra funzioni di Committenza e Programmazione, in capo all'Assemblea distrettuale e all'Ufficio di Piano quale struttura tecnica di pianificazione zonale individuata dai Comuni associati per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona, e quelle di Produzione e Gestione

di competenza del Consorzio.

- Individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro.
- Collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e co-progettazione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato.

## **Art. 5**

### **Gestione dei Servizi**

Le funzioni del Consorzio sono esercitate in attuazione della normativa Statale e Regionale e del Contratto di Servizio sottoscritto con i singoli Comuni.

Il Consorzio eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà, minori e famiglia.

Gli aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza qualora ritengano opportuno gestirli a livello sovracomunale.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di

partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti partecipanti.

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi del Consorzio.

Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con Enti pubblici o privati che operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti di cooperazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica o programmata con le associazioni interessate.

Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle norme vigenti.

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Il Consorzio promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio.

## **Art. 6**

### **Durata**

Il Consorzio avrà durata fino al 1° gennaio 2065 a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione.

È facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata con apposita



convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte dei rispettivi organi competenti.

Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima dalla scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che, viceversa, non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Al termine il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di cui all'Art. 36.

#### **Art. 7**

##### **Adozione e modifica della convenzione e dello statuto**

Lo statuto, la convenzione e le relative modifiche sono approvati con il voto favorevole dei 2/3 dei Comuni componenti l'Assemblea.

#### **Art. 8**

##### **Quote di partecipazione**

Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio:

A) con quota paritaria rapportata al Fondo Nazionale ed al Fondo Regionale;

B) con quota calcolata in proporzione alla popolazione residente in ciascuno degli Enti Locali consorziati per la copertura dei costi relativa alle spese generali di funzionamento;

C) con quota calcolata in proporzione agli investimenti effettuati per l'acquisizione di specifici servizi.

La somma delle quote A), B), C) determina la quota di partecipazione di ogni consorziato. La quota viene ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso di esercizio.

Le quote suddette sono suddivise nel modo seguente:

COMUNI	Art. 6 lett. A)	Art. 6 lett. B)	Art. 6 lett. C)	TOTALE
Alvito				
Arce				
Arpino				
Atina,				
Belmonte Castello				
Broccostella				
Campoli Appennino				
Casalattico				
Casalvieri				
Castelliri				
Colfelice				
Fontana Liri				
Fontechiari				
Gallinaro				
Isola del Liri				
Monte San G. Campano				
Pescosolido				
Picinisco				
Posta Fibreno				
Rocca d'Arce				
San Biagio Saracinisco				
San Donato Val di Comino				
Santopadre				
Settefrati				
Sora				
Vicalvi				
Villa Latina				
Totale	_____	_____	_____	100,00%

Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell'Assemblea senza implicare modifiche

della Convenzione e dello Statuto.

Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali al presente Statuto, devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento o recesso di un socio, esso ritorna proprietario degli immobili conferiti, dovendo compensare al Consorzio eventuali plusvalenze o minusvalenze del bene medesimo.

#### **Art. 9**

##### **Criteri di partecipazione al voto assembleare**

Ogni Ente Locale è rappresentato nell'Assemblea dal proprio Sindaco o da un suo delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota, così come determinata ai sensi dell'art. 8.

#### **Art. 10**

##### **Finanziamento Consorzio**

Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente del Consorzio attraverso:

- un contributo di partecipazione per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo del Consorzio, calcolato in proporzione alla popolazione residente di tutti gli Enti consorziati;
- un contributo per l'acquisizione dei servizi definito sulla base della popolazione residente degli Enti che abbiano

conferito la gestione in base agli accordi del Contratto di Servizio annuale per ambito distrettuale;

- un contributo per l'acquisizione di specifici servizi o prestazioni aggiuntive rispetto agli standard del Contratto di Servizio, la cui erogazione è effettuata sulla base di un tariffario, stabilito dallo stesso, in rapporto alle attivazioni richieste dai Comuni, singoli o associati.

## **Art. 11**

### **Organi consortili**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico;
- il Direttore Generale.

## **Art. 12**

### **Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta dai Sindaci o loro delegati.

La delega deve essere rilasciata dal Sindaco.

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

L'Assemblea dovrà dotarsi di un Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale, organizzativa e le procedure di elezione dei Consiglieri di amministrazione.

### **Art. 13**

#### **Prima seduta dell'Assemblea - Presidenza**

La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con preavviso di almeno dieci giorni.

La prima seduta è convocata e presieduta dal rappresentante dell'Ente Locale che rappresenta la maggiore quota associativa, risultante da specifico atto dell'AIPES.

Nella prima seduta, l'Assemblea delibera la presa d'atto della propria regolare costituzione ed elegge il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i rappresentanti degli Enti Locali consorziati.

Nella medesima seduta l'Assemblea elegge il primo Consiglio di Amministrazione, nominando n.3 membri in rappresentanza dei Comuni di Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e Sora, Enti Locali di maggiori dimensioni tra tutti quelli partecipanti all'AIPES; i restanti n.6 componenti sono da individuare come segue: n.3 membri in rappresentanza di tutti i Comuni ubicati nella Valle del Liri e n.3 membri in rappresentanza di tutti i Comuni ubicati nella Valle di Comino.

## **Art. 14**

### **Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti Locali consorziati ed esercita il controllo politico - amministrativo sulla regolarità dell'attività del Consorzio, con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

- a) elezione del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina del Collegio del Revisore Unico;
- d) decisioni in merito alle indennità, ai gettoni di presenza e ai compensi per gli amministratori e del Revisore Unico;
- e) approva le modifiche della Convenzione e dello Statuto;
- f) approvazione del Bilancio di esercizio, del Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- g) ammissione di altri Enti Locali al Consorzio;
- h) istituzione della sede;
- i) scioglimento del Consorzio;
- j) variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti Locali;
- k) approvazione del proprio Regolamento di funzionamento;

- l) approvazione del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti;
- m) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa;
- n) approvazione della programmazione del Piano di zona.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del segretario del Consorzio e ne deve essere data comunicazione agli Enti consorziati.

Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio e pertanto si intende così adempiuto l'obbligo di comunicazione agli enti consorziati, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

## **Art. 15**

### **Validità delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio del Consorzio.

L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto

delle quote di partecipazione. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti Locali consorziati che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti e adottata con voto favorevole di almeno 1/4 degli Enti consorziati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 1/4 degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 30% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno 1/6 degli Enti consorziati.

Ciascun componente dispone di un voto rapportato alla rispettiva quota di partecipazione.

Nei casi di cui all'Art. 14 lettera a), e), f), g), i), k), l) per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta degli Enti Locali e delle quote, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli



astenuti.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto eccetto il caso di cui all'Art. 20, comma 4.

L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata con l'indicazione degli argomenti da trattare entro il termine perentorio di giorni dieci se richiesto da un numero di soci che rappresenti almeno il 20% delle quote di partecipazione.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

## **Art. 16**

### **Presidente dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza assoluta fra i rappresentanti degli Enti Locali consorziati. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere revocato su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti dei rappresentanti degli Enti consorziati e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno;
- sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la maggior quota tra quelle presenti.

## **Art. 17**

### **Consiglio di Amministrazione - Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente e può eventualmente eleggere al proprio interno con le stesse modalità anche un Vice-Presidente;

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

## **Art. 18**

### **Requisiti per la nomina al Consiglio di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio fuori del proprio seno tra persone che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e una specifica competenza tecnica nei servizi alla persona e/o amministrativa e gestionale.

## **Art. 19**

### **Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs n.39/2013**

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed i Dirigenti, sono soggetti alle limitazioni inserite nel D.Lgs n.39/2013.

## **Art. 20**

### **Cessazione - revoca - decadenza - dimissioni**

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- per scadenza;
- per dimissioni;
- per decadenza;
- per incompatibilità;
- per revoca.

Le dimissioni o la cessazione a qualsiasi titolo, della metà + 1 dei consiglieri, contemporaneamente determinano la decadenza

dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Direttore Generale.

L'Assemblea può, con delibera motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione. Per la votazione, da effettuarsi a scrutinio palese, è necessaria la maggioranza assoluta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La sopraggiunta incompatibilità del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, comporta la decadenza degli stessi

La decadenza è deliberata dall'Assemblea che vi provvede entro venti giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea del Consorzio: non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro

funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

## **Art. 21**

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive delle Assemblee distrettuali, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Direttore Generale;
- predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- concerta il contratto di servizio con i singoli comuni;
- predispone il Budget;
- predispone il Bilancio di esercizio;
- vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore Generale;
- approva il Piano di Organizzazione e le dotazioni organiche del Consorzio, sentita l'Assemblea;
- adotta ogni direttiva, su qualunque materia ed argomento, di cui il Presidente ritenga opportuno investirlo;

- delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
- indica le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la costituzione del fondo per le risorse decentrate.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

## **Art. 22**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di funzionamento e convocazione sono stabilite da apposito regolamento interno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei al Consorzio per l'esame di particolari materie o oggetti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

## **Art. 23**

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
- firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- firma, unitamente al segretario del Consorzio, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al

fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega, l'incarico di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 24**

##### **Indennità**

Con delibera dell'Assemblea, al Presidente, al Vice Presidente dell'Assemblea, al Presidente al Vice-Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, nel rispetto delle norme vigenti. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge.

#### **Art. 25**

##### **Revisore Unico**

Il Revisore Unico è individuato tra professionisti, iscritti all'apposito albo, nominato dall'Assemblea secondo le modalità



previste dalle norme vigenti.

Il revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Non possono ricoprire la carica di Revisore Unico coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale o negli altri casi previsti dalla legge.

Il Revisore in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:

- collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
- esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
- redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione;

Il Revisore risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Revisore vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

## **Art. 26**

### **Trattamento economico, cessazione, revoca**

Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore Unico è determinato con deliberazione dell'Assemblea.

Il Revisore cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.

Il Revisore non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.

Il Revisore decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

## **Art. 27**

### **Il Direttore Generale del Consorzio**

L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti a tempo determinato, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione di responsabilità.

La nomina del Direttore Generale del Consorzio e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile.

Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 28**

### **Attribuzioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e gestione del Consorzio ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse del Consorzio.

Il Direttore Generale tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio a tutti i livelli.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio;
- formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di

Amministrazione;

- partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative del Consorzio, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
- organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- dirige il personale del Consorzio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
- decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
- provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa EU e provvede agli altri acquisti per il funzionamento del Consorzio ed alle alienazioni di beni mobili e dei beni immobili, in questo caso previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione;
- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
- gestisce le relazioni sindacali;
- provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme

regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Gli atti del Direttore Generale vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Il Direttore può avere, se conferito dall'organo politico, la responsabilità della gestione dell'Ufficio di Piano e/o di altro ufficio di supporto alla programmazione sociale territoriale.

#### **Art. 29**

##### **Il Regolamento di Organizzazione**

Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi affidati.

In particolare il Regolamento di Organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

## **Art. 30**

### **Dirigenti e collaborazioni esterne**

La dotazione organica del Consorzio può prevedere figure dirigenziali preposte alla Direzione dei Servizi.

Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di Organizzazione.

Per obiettivi determinati e per progetti specifici il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata, il corrispettivo.

## **Art. 31**

### **Personale**

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consorzio si avvale di personale dipendente dagli Enti locali, dalla Regione, dall'A.S.L. e dall'A.O., attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Il Consorzio si avvale inoltre di personale assunto direttamente con autonomia in merito alla forma contrattuale. Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il Piano di Organizzazione e le dotazioni organiche del Consorzio, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico,

normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, garantendo comunque la piena salvaguardia giuridica ed economica del personale ad oggi in servizio.

### **Art. 32**

#### **Segretario del Consorzio**

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale, a dirigenti o ad un dipendente del Consorzio con funzioni direttive ad esso delegate.

### **Art. 33**

#### **Entrate**

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- contributi degli Enti consorziati;
- trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
- partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
- altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere il proprio contributo annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea.

## **Art. 34**

### **Patrimonio**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dal capitale conferito dagli Enti consorziati;
- dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Il Consorzio inoltre è consegnatario di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente ed allegarlo al Bilancio di esercizio.

## **Art 35**

### **Contabilità e Bilancio**

Al Consorzio si applica una contabilità di tipo economico-patrimoniale. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di servizio;
- il Bilancio di esercizio.

Il Contratto di servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea in qualità di committente.



L'Assemblea del Consorzio delibera entro il mese di dicembre il budget annuale, ed entro il mese di aprile il Bilancio d'esercizio dell'anno precedente e comunque entro e non oltre centottanta giorni.

Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Il Consorzio adotta le seguenti scritture obbligatorie:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- il libro dei cespiti ammortizzabili;
- il repertorio dei contratti.

### **Art. 36**

#### **Recesso**

È facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un anno dall'ingresso nel Consorzio.

Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo Art. 37 (commi 4, 5, 6, 7).

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

## Art. 37

### Scioglimento

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1° punto a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio

finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

#### **Art. 38**

##### **Controversie tra gli Enti consorziati**

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa all'Autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 39**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.